



005591

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Segreteria del Vice capo del Dipartimento

Oggetto: lavoro gratuito e lavoro di pubblica utilità. Quesito

Premesso che il lavoro riveste un ruolo di assoluta centralità in ogni percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale del detenuto affinché, attraverso l'impegno e la responsabilità del lavoro, possa individuare percorsi alternativi al crimine;

Premesso che il protocollo d'intesa tra DAP E ANCI, stipulato in data 20 giugno 2012, ha inteso implementare il flusso delle opportunità occupazionali a favore della popolazione detenuta ed internata attraverso un percorso di sensibilizzazione all'educazione ambientale ed alla tutela della sicurezza pubblica;

Premesso che con il protocollo d'intesa si intende promuovere lo svolgimento di diverse tipologie di attività lavorative extramurarie, da parte dei soggetti in stato di detenzione, in favore delle comunità locali (c.d. lavoro **in favore della collettività**), attraverso la formula del lavoro all'esterno di cui all'art. 21 l.p. e sulla base di accordi locali tra Comuni e Istituti di pena da siglare secondo lo schema di cui all'allegato A del protocollo, che prevede la corresponsione al detenuto o internato di buoni lavoro o borse lavoro, nonché dei contributi INPS e INAIL per la copertura assicurativa,

occorre

chiarire che il lavoro all'esterno, nella ulteriore formulazione prevista dal co. 4-ter dell'art. 21 L. n. 354/75 (l.p.), è configurato come **"lavoro volontario e gratuito"** nell'esecuzione di



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Segreteria del Vice capo del Dipartimento

progetti di pubblica utilità in favore della collettività", e non va confuso con il lavoro di pubblica utilità di cui all' art. 54 del D. Lgs. N. 274/00 (richiamato dall'art.73 D.p.R.309/90 per reati di non particolare gravità commessi da persona tossico o alcool dipendente).

Infatti, pur prevedendo il co. 4 -ter cit. l'applicazione per il lavoro volontario e gratuito delle modalità previste per il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 cit., in quanto compatibili, la diversità tra i due istituti è sostanziale.

Il lavoro di pubblica utilità è una vera e propria pena, disposta dal giudice di pace, a dal Tribunale su richiesta dell'imputato.

Il lavoro volontario e gratuito è un'opportunità offerta a persona sottoposta a misura restrittiva per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 15 l.p.

Il lavoro di pubblica utilità attiene alla fase della cognizione; infatti, è disposto, su richiesta dell'interessato, dal giudice di cognizione e, in quanto sanzione penale, ha una durata determinata, che non può essere superiore a sei mesi e a otto ore giornaliere.

Il lavoro gratuito e volontario attiene alla fase dell'esecuzione; pertanto, previa istanza del condannato, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno è approvato dal magistrato di sorveglianza - salvo i casi di ammissione al lavoro degli imputati, per i quali occorre il provvedimento dell'autorità giudiziaria competente -.

Il lavoro di pubblica utilità è sanzione alternativa alla pena detentiva che trova applicazione allorché ricorrano determinati presupposti; il lavoro gratuito è modalità esecutiva di una sanzione penale già inflitta, sul presupposto della partecipazione al programma trattamentale.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Segreteria del Vice capo del Dipartimento

Di certo entrambi gli istituti giuridici richiedono i medesimi seguenti requisiti:

1. volontà dell'interessato;
2. assenza di retribuzione;
3. attività da prestarsi in favore della comunità e da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
4. inapplicabilità nei casi di reati gravi, per lo più di stampo "associativo".

Tali assonanze rendono gli istituti analoghi sul piano degli effetti ma distinti rispetto all'istituto giuridico di riferimento.

D'altronde, neppure la peculiarità che il lavoro gratuito debba essere effettuato nell'ambito di progetti di pubblica utilità può identificare il lavoro gratuito con il lavoro di pubblica utilità.

Basti considerare, in proposito, che il lavoro gratuito non può svolgersi secondo modalità che pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del detenuto o dell'internato, quali aspetti fondamentali da tutelare prioritariamente nel corso, per l'appunto, della detenzione, ai sensi dell'art. 21 co. 4-ter l.p.

Roma, 29 novembre 2013

Francesco Cascini